In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 34715/2026
Roma, lì, 28/09/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da		
ROSA PEZZULLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1246/2026
TIZIANO MASINI		CC - 09/06/2026
RENATA SESSA		R.G.N. 11469/2026
FEDERICO MARIA MERIGGI	- Relatore -	
IRENE SCORDAMAGLIA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso Corte d'appello di Bari
nel procedimento a carico di:
[redacted]
avverso la sentenza del 16/02/2026 della Corte d'appello di Bari

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo che ha chiesto rigettarsi il ricorso con ogni conseguente statuizione;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia – che, dichiarato [redacted] responsabile del reato di cui all'art. 612-*bis* cod. pen. aggravato dalla relazione affettiva con la persona offesa [redacted] lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 cli reclusione, senza la sospensione condizionale - ha concesso all'imputato il beneficio della pena sospesa «subordinato alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, fissando quale termine entro il quale gli

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: FEDERICO MARIA MERIGGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f64fbe436ef7630
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

obblighi devono essere adempiuti quello di sei mesi dal passaggio in giudicato» della sentenza.

2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Bari, affidato ad un unico composito motivo, di seguito illustrato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

L'impugnazione prospetta, in generale, contraddittorietà e illogicità della motivazione nonché erronea applicazione degli artt. 133, 164 e 165 cod. pen. in ordine a distinti profili della sentenza.

Sotto un primo profilo censura la disposizione con cui la sentenza impugnata ha disposto la sospensione condizionale in quanto: a) la concessione non è coerente con la ricognizione dei presupposti atteso che la stessa sentenza aveva osservato come l'imputato non avesse manifestato pentimento né tantomeno risarcito il danno; b) era necessaria una valutazione tanto più stringente in quanto l'imputato sino al momento della sentenza era stato sottoposto a misura cautelare (quella del divieto di avvicinamento con imposizione del c.d. braccialetto elettronico) sul presupposto del pericolo di reiterazione; c) la Corte territoriale aveva espresso, invece, la valutazione prognostica osservando – secondo la citazione riportata nel ricorso - che «soltanto perché l'imputato è soggetto incensurato vi sarebbe la concreta possibilità che lo stesso non torni a delinquere, dopo la sottoposizione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima che non ha violato», secondo un criterio incoerente con la regola dell'art. 164 cod. pen. che esige la previsione di astensione dalla commissione di reati, anche eterogenei.

Sotto profilo, logicamente subordinato, censura la sentenza laddove ha comunque «omesso di indicare specificamente l'ente/associazione presso cui il condannato dovrebbe seguire il percorso di recupero specificamente imposto dall'art. 165, comma 5, cod. pen., indicazione fondamentale per la verifica di idoneità dello stesso al fine di scongiurare il pericolo concreto di ricaduta nel reato già ritenuto sussistente fino alla data di pronuncia della sentenza». Secondo la prospettazione, alla stregua del preferibile orientamento di legittimità in materia, «compete al giudice della cognizione individuare l'ente e definire i tempi e le modalità attuative del percorso e non al giudice dell'esecuzione, al quale spetta, invece, verificare l'effettiva partecipazione allo stesso secondo le modalità stabilite in sentenza».

3. Il Procuratore Generale, nella propria requisitoria scritta, ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: FEDERICO MARIA MERIGGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f64fbe436ef7630
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

4. Nella memoria trasmessa in data 11 maggio 2026, la Parte civile [redacted] per tramite dell'avv. [redacted], aderendo al ricorso, ha rimarcato come il reato fosse di rilevante gravità, dotato di offensività anche nei confronti della figlia minorenne, esteso nel tempo, tanto da avere comportato l'applicazione del divieto di avvicinamento con imposizione del c.d. braccialetto elettronico con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 9 settembre 2024. Ha concluso per l'annullamento con rinvio con conferma delle statuizioni civili e liquidazione delle ulteriori spese in favore della costituita parte civile sia per il giudizio di legittimità che per quello di rinvio.

5. Nella memoria a sua volta trasmessa in data 16 maggio 2026, la difesa dell'imputato ha chiesto il rigetto del ricorso. Deduce che: a) la sentenza aveva concesso la sospensione in quanto l'imputato, incensurato, si era astenuto dal reiterare le condotte dopo la applicazione della misura cautelare; b) la motivazione, esitata sostanzialmente in una prognosi di astensione dalla reiterazione, era coerente al paradigma discendente dall'art. 164 cod. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto limitatamente al secondo profilo sopra enunciato, nei termini di seguito specificati, con rigetto quanto al resto.

2. Deve essere disattesa la censura in ordine alla concessione della sospensione condizionale in sé considerata.

2.1. Come osservato nella memoria trasmessa dalla difesa, la base cognitiva del giudizio prognostico è stata articolata dalla sentenza impugnata su due estremi essenziali ovvero: a) l'incensuratezza dell'imputato; b) l'astensione dalla reiterazione di nuovi atti persecutori a seguito dell'applicazione della misura, per un periodo di una qualche consistenza, ovvero dal 9 settembre 2024 al 16 febbraio 2026, data in cui, a seguito della concessione della sospensione ad opera della sentenza impugnata, il divieto di avvicinamento è venuto meno (senza che, nel contempo, siano stati segnalati nuovi comportamenti).

Si tratta di base valutativa in sé coerente con il paradigma normativo di cui all'art. 164 cod. pen. posto che dà compiutamente conto dell'astensione dal reato per cui era stata apprezzata la ricorrenza del pericolo concreto (ovvero quello di atti persecutori) oltre che della più generale estraneità al costume dell'imputato del pericolo di commissione di diversi tipi di reato. La previsione così formulata, pur nel quadro che, sino all'applicazione della misura, aveva registrato un

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: FEDERICO MARIA MERIGGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f64fbe436ef7630
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

crescendo di atti persecutori descritto dalla medesima sentenza, non è contraddittoria né affetta da altri tipi di illogicità, posto che descrive la cessazione delle condotte persecutorie in termini che vi riconoscono una cesura comportamentale, consentendo una ragionevole previsione di futura astensione dalla commissione di nuovi reati.

La carenza di manifestazione di pentimento, poi, non può ritenersi di per sé decisiva, posto che non è intrinsecamente indicativa di incapacità di astensione. Secondo l'orientamento richiamato dal Procuratore Generale di questa Corte, anzi, non adempie all'obbligo della motivazione il giudice che neghi all'imputato la concessione della sospensione condizionale della pena esclusivamente in base alla mancata resipiscenza di fronte ai fatti commessi, poiché essa può condurre ad una prognosi sfavorevole solo se si accompagni all'intenzione del soggetto di voler persistere nella condotta antigiuridica (Sez. 3, n. 2966 del 16/1/1984, Rv. 163413. Cfr. Sez. 3, n. 34658 del 25/06/2021, Bruno, Rv. 282085). In senso convergente è stato anche rimarcato che, in tema di sospensione condizionale della pena, è illegittimo il diniego del beneficio fondato esclusivamente sul comportamento processuale dell'imputato che neghi ostinatamente l'addebito e sostenga una versione dei fatti smentita dalle altre risultanze istruttorie, in quanto espressione di un insopprimibile diritto di difesa, riflesso del diritto al silenzio (Sez. 5 - , n. 17232 del 17/01/2020, Rv. 279169 - 01).

2.2. Il ricorso, sul medesimo punto, deduce, altresì, che la sentenza ha adottato una erronea regola di giudizio avendo disposto la sospensione in base alla mera possibilità di astensione quando l'art. 164 comma 1 cod. pen. richiede che sia formulata una compiuta prognosi di astensione dalla commissione di nuovi reati, prognosi che, per i reati abituali, necessariamente include la verifica della cessazione dell'abitualità.

La censura deve essere disattesa.

2.2.1. Merita piena adesione l'assunto, richiamato nel ricorso, secondo cui «nel caso in cui l'imputato sia sottoposto a misura cautelare, il giudice deve operare una doppia prognosi per escludere il concreto rischio di recidiva. La prima concerne il profilo cautelare e la valutazione, da effettuarsi da parte del giudice in qualsiasi momento del giudizio, ai sensi dell'art. 299, comma 3, ultimo periodo cod. proc. pen., con effetto immediato e deve tenere conto del rischio, proprio dei delitti di violenza contro le donne e domestica che, quando abituali - come i maltrattamenti e gli atti persecutori -, si connotano ontologicamente per la reiterazione della condotta nei confronti di una vittima determinata, sicché qualora non risulti con certezza che è cessata l'abitualità la prognosi non può che essere negativa. La seconda prognosi, logicamente successiva a quella menzionata, attiene al momento finale della deliberazione della sentenza e, diversamente dalla

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: FEDERICO MARIA MERIGGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f64fbe436ef7630
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

prima, non avendo effetti definitivi immediati, in quanto "astensione a tempo" (Corte cost. sent. n. 295 del 1986), apre una parentesi che, in virtù di obblighi e prescrizioni, richiede una più ampia e stringente motivazione in ordine alla presunzione "che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati", avendo riguardo non solo al rischio di recidiva per i delitti per i quali era stata applicata la misura cautelare con accertamento dell'interruzione dell'abitualità; ma anche valutando la capacità dell'agente di autolimitarsi rispetto a condotte di reato di altra natura, nella più ampia prospettiva di estinzione del reato» (Sez. 6 - , n. 40888 del 03/10/2024, Rv. 287196 – 01, in motivazione).

In sintesi, la prognosi di cui all'art. 164 comma 1 cod. pen., dovendo investire l'astensione dell'imputato dalla commissione di ulteriori reati in genere, necessariamente e primariamente ricomprende quella in ordine alla cessazione del pericolo di reiterazione che regga una misura cautelare eventualmente in atto, con valutazione che, laddove come nel caso di specie siano in rilievo reati abituali, naturalmente riconosce il suo primo passaggio nella verifica della cessazione degli stessi.

2.2.2. Alla regola così applicata, peraltro, non si è sottratta la sentenza impugnata. Come sopra evidenziato, questa ha appunto argomentato la prognosi favorevole proprio muovendo dalla constatazione che, seppure a seguito dell'applicazione del divieto di avvicinamento, l'imputato aveva cessato le condotte di persecuzione, attuando, anzi, una piena osservanza della misura, per un tempo oggettivamente consistente. Indicazione puntuale e specifica, questa, il cui significato si proiettava sul più ampio scenario rilevante ai sensi dell'art. 164 comma 1 cod. pen. in rilievo in quanto l'incensuratezza consentiva di inferire in modo privo di illogicità anche da tale condotta il recupero di una adeguata capacità di effettiva e più generale astensione, in coerenza con quello che costituiva il profilo complessivo dell'imputato. La circostanza che, poi, al momento della pronuncia della sentenza impugnata fosse in atto una misura cautelare non vale ad impedire che fosse operata la rivalutazione prognostica con esito destinato a travolgere la cautela stessa ai sensi dell'art. 300 comma 3 cod. proc. pen.

2.2.3. La sentenza sul punto ha motivato che «(l)'imputato è soggetto incensurato e vi è la concreta possibilità che lo stesso non torni a delinquere, dopo la sottoposizione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima che non ha violato». Seppure la formula adottata è formalmente inadeguata al canone di cui all'art. 164 comma 1 cod. pen., la regola applicata sul piano effettuale è quella evidenziata che non contiene difformità dal canone prognostico richiesto dalla disciplina in esame.

2.2.3. La motivazione sul punto della concessione del beneficio, pertanto, non è illogica né contrasta con le norme in materia.

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: FEDERICO MARIA MERIGGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f64fbe436ef7630
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

3. È invece fondato l'ulteriore motivo di censura con cui il ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello ha omesso di indicare specificamente l'ente/associazione presso cui il condannato avrebbe dovuto seguire il percorso di recupero specificamente imposto dall'art. 165, comma 5, cod. pen.

3.1. Come noto, la disposizione in rilievo è stata introdotta dall'art. 6, comma 1, l. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019. Il testo è stato poi modificato dall'art. 2, comma 13, l. 27 settembre 2021, n. 134, a decorrere dal 19 ottobre 2021, sino a che non è stato sostituito dall'art. 15, comma 1, l. 24 novembre 2023, n. 168, a decorrere dal 9 dicembre 2023. Posto che, pur non rientrando, a rigore, nel trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 17 cod. pen., è indubbio che sia un requisito accessorio alla pena e concorra alla sua esecuzione in quanto impone prescrizioni ed oneri dal contenuto afflittivo tale da farle assumere una natura sostanziale, la disposizione è pacificamente soggetta al regime di irretroattività (Sez. 6 - , n. 32577 del 16/06/2022, Rv. 283617 – 01; Sez. 5, n. 329 del 19/10/2021, rv. 282401-01).

3.2. Nel testo vigente all'epoca di commissione del fatto per effetto della sostituzione apportata dalla menzionata legge 168/2023, la disposizione in esame stabilisce che «Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo [….] 612-bis […] la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164 ».

L'art. 15 l. 168/2023 ha altresì contestualmente introdotto il comma 2 nell'art. 18-bis disp. att. cod. pen., secondo cui «Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale ».

3.3. Sulla questione, qui in rilievo, se i contenuti specifici dei percorsi di recupero di cui al comma 5 dell'art. 165 cod. pen. debbano essere determinati dal

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: FEDERICO MARIA MERIGGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f64fbe436ef7630
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

giudice della cognizione ovvero possano essere integrati da quello dell'esecuzione, si registrano pronunce apparentemente contrastanti, solo marginalmente correlate agli accennati mutamenti dello specifico quadro normativo.

3.3.1. Secondo un primo indirizzo interpretativo, «in tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., può essere demandata al giudice della esecuzione, ove non sia contenuta in sentenza, la definizione dei termini e delle modalità attuative dei detti percorsi" (Sez. 6 - , Sentenza n. 30147 del 03/05/2023 Ud. (dep. 11/07/2023) Rv. 285046 – 01).

L'orientamento in oggetto richiama argomenti di ordine esegetico, sistematico e pratico.

In primo luogo, nella prospettiva in considerazione, il riferimento della disposizione agli "specifici percorsi di recupero" non implica che «la loro concreta articolazione, anche temporale, debba essere necessariamente definita dal giudice di merito» (*ibidem*). Parimenti la circostanza che il comma 6 dell'art. 165 demanda al giudice di stabilire "nella sentenza" il termine "entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti", non può assumere valenza dirimente in quanto la disposizione, frutto di un carente coordinamento tra il comma 6 e le modifiche del comma 5, è destinata ad avere elettiva applicazione con riferimento agli obblighi diversi da quelli che, qui specificamente in esame, definiscono un percorso trattamentale la cui tempistica attuativa può presentare margini di elasticità.

Sotto un profilo sistematico, poi, avendo una natura spiccatamente specialpreventiva e non strettamente sanzionatoria, «la partecipazione a percorsi rieducativi non va modellata sui parametri quantitativi previsti per le pene, principali e sostitutive; e, dunque, non è necessario che la durata del trattamento sia rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito, secondo il paradigma dettato dall'art. 133 c.p. per la dosimetria della pena» (*ibidem*).

La separazione della determinazione degli specifici percorsi rieducativi dalla immediata decisione di cognizione, d'altro canto, potrebbe rendersi opportuna o addirittura necessaria per fattori pratici.

In particolare, la messa a punto dei percorsi potrebbe richiedere intervento di psicologi in termini che sarebbero destinati a ritardare il processo di cognizione. Nel senso così evidenziato, anzi, è stato osservato che «il fatto che il percorso debba assumere contenuti e modalità da personalizzare e definire con l'ausilio di soggetti professionalmente attrezzati, implicando di norma anche un supporto psicologico, induce a ritenere che la definizione dei termini e delle più adeguate modalità attuative, che non investono il nucleo decisorio della pronuncia di condanna, ben possa essere demandata anche alla fase esecutiva (in tal senso, con riferimento al lavoro di pubblica utilità, Sez. 5, n. 39770 del 29/05/2017 Ud.,

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: FEDERICO MARIA MERIGGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f64fbe436ef7630
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

A. Rv. 271072 - 01; Sez. 4, n. 34774 del 29/01/2014, Salzarulo, Rv. 260118 - 01), che è la fase al riguardo più appropriata» (Sez. 6, n. 39341 del 26/06/2023, rv. 285275-01, in motivazione). Per converso, il naturale iato temporale tra la statuizione assunta in sede di cognizione e la sua attuazione, all'esito del giudicato, potrebbe rendere *inutiliter data* l'individuazione di un ente che, al momento dell'esecuzione, potrebbe non avere più l'originaria disponibilità ovvero potrebbe essere addirittura estinto.

Sulla linea così tracciata, seppure nell'ambito di pronuncia su tema parzialmente differente, si è posta l'osservazione secondo cui «l'applicazione della condizione, oltre a costituire l'effetto di un automatismo normativo, non richiede alcuna mediazione giudiziale, essendo unica l'attività cui va subordinato il beneficio, attività le cui specifiche modalità esecutive possono anche non essere indicate dal giudice della cognizione e determinate dal giudice dell'esecuzione, tanto da poter essere implicitamente accettata dall'imputato all'atto della presentazione della richiesta di applicazione della pena subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena» (Sez. 5, Sentenza n. 41641 del 05/11/2025, Rv. 289001 - 01).

3.3.2 In senso opposto è stato affermato che, in tema di sospensione condizionale della pena, compete al giudice della cognizione individuare l'ente e definire i tempi e le modalità attuative del percorso di cui all'art. 165 comma 5 cod. pen. e non al giudice dell'esecuzione, al quale spetta, invece, verificare l'effettiva partecipazione allo stesso secondo le modalità stabilite in sentenza (Sez. 6 - , n. 40888 del 03/10/2024, Rv. 287196 - 01).

Nel senso indicato l'interpretazione in esame espone una pluralità di argomenti.

In primo luogo, viene in rilievo la natura complessa e pregnante dell'operazione di valutazione prognostica e individualizzazione dei percorsi, con la correlata esigenza di individuare gli enti che li consentano. In particolare, «i percorsi devono tenere conto dello specifico delitto commesso e delle modalità in cui si è concretamente consumato (violenza sessuale, pedofilia, atti persecutori, maltrattamenti in contesto intrafamiliare, maltrattamenti nella relazione di coppia, violenza fisica, economica o psicologica, ecc.); della personalità del condannato e del movente che lo ha determinato; della personalità della vittima in chiave intersezionale (età, persone con disabilità, provenienza geografica, identità di genere, ecc.); della relazione con l'autore, ecc.». Su tale linea, attraverso l'art. 18-*bis* comma 2 disp. coord. cod. pen., sopra richiamato, è «lo stesso legislatore a richiedere al giudice di distinguere enti e percorsi a seconda del tipo di reato ("reati di violenza contro le donne e di violenza domestica"), rimandando alle linee guida per operare il necessario adattamento, indispensabile per perseguire

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: FEDERICO MARIA MERIGGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f64fbe436ef7630
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

efficacemente le esigenze preventive ed educative del caso concreto» (sentenza n. 40888/24, cit.).

Nello stesso senso depone la necessità che l'imputato manifesti il consenso ad un percorso che, pur nelle forme dell'onere, ha un suo contenuto afflittivo che «si riflette, in misura rilevante, sui suoi diritti fondamentali nonché sulla stessa eseguibilità della pena ed è, dunque, necessario che egli sia cosciente delle sue conseguenze giuridiche (cfr. Corte cost., sent. n. 394 del 2002)» (sentenza n. 40888/24, cit.). Considerazione rafforzata in via complementare dal rilievo che la concessione del beneficio nei termini indicati comporta che l'imputato sostenga il costo economico della partecipazione a detti percorsi, posto espressamente a suo carico dall'art. 6, comma 2, l. n. 69/2019 come ulteriore riprova del suo impegno concreto (Sez. 6, n. 30593 del 18/06/2024, L., non mass.).

Coerente con l'assunto è la necessità che, ai sensi dell'art. 165 comma 6 cod. pen., il giudice stabilisca «il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti»;

L'interpretazione del quadro normativo, nell'ottica qui riferita, è corroborata dalle modifiche introdotte dalla l. n. 168 del 2023 che, inequivocabilmente, confermano il contorno delle competenze tra giudice della cognizione e giudice dell'esecuzione in questa materia, per cui il primo è tenuto a delineare tempi, oggetto, ente e necessità dell'esito favorevole del percorso; il secondo a verificare l'effettiva partecipazione al percorso con le modalità ivi previste tramite UEPE.

3.4. Il Collegio aderisce al secondo orientamento, con le seguenti specificazioni.

3.4.1. Come evidenziato dalla sentenza 40888/2024, la determinazione del contenuto del percorso rieducativo imposto dall'art. 165 comma 5 cod. pen., completando il quadro in cui è destinata a trovare corroborazione la stessa preliminare valutazione prognostica contemplata dall'art. 164 comma 1 cod. pen., si manifesta a questa strettamente accessoria nelle sue linee essenziali, in termini che ne collocano l'attuazione nello stesso contesto processuale. A tale premessa sistematica si mostra in sé naturalmente riconducibile anche il predicato secondo cui la valutazione di inidoneità alla specifica rieducazione del percorso, svolto (preventivamente) o individuato per lo svolgimento, può comportare il diniego della sospensione condizionale (Sez. 6, n. 39341 del 26/06/2023, rv. 285275-01, che, pure, dalla premessa ha tratto conclusioni di segno opposto sul tema qui in rilievo).

3.4.2. L'indicazione sistematica è coerente non soltanto al dato letterale posto dall'art. 165 comma 6 cod. pen., ma anche al disposto dell'art. 18-*bis* comma 2 disp. coord. cod. pen. (la cui introduzione è coeva alla modifica dell'art. 165 comma 5) laddove, in particolare, prevede che «il giudice che ha emesso la

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: FEDERICO MARIA MERIGGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f64fbe436ef7630
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero». La disposizione, appunto, presuppone che la sentenza contenga una statuizione del percorso che sia completa e, come tale, suscettibile di essere posta in esecuzione, con conseguente investitura dell'ufficio di esecuzione penale esterna deputato al controllo.

3.4.3. La circostanza che l'esigenza di individualizzazione possa determinare rallentamenti nella definizione del processo di cognizione non è di per sé dirimente, tanto più che la correlata attività può essere governata attraverso i previ apporti dialettici delle parti le quali devono tenere conto di siffatto possibile esito del giudizio. D'altro canto, l'esercizio della discrezionalità del giudice di cognizione è destinato ad avvantaggiarsi di un'organizzazione preventiva che individui enti e percorsi tipizzati in relazione a specifiche esigenze in modo da offrire un ventaglio di scelte preordinate.

Nel quadro così delineato, l'eventualità che, all'atto del passaggio in giudicato della sentenza e della conseguente necessità di svolgimento del percorso rieducativo, le indicazioni sull'ente e sul collegato percorso si manifestino inattuali per ragioni sopravvenute (tra cui la estinzione o la indisponibilità dell'ente) costituisce sviluppo che, da un lato, può trovare soluzione nella modifica delle disposizioni ad opera del giudice dell'esecuzione, dall'altro non vale a elidere il valore del paradigma disegnato posto che: a) questo assicura direttamente la compenetrazione tra cognizione e statuizione genetica del percorso rieducativo, con quanto consegue sul piano di una calibrata individualizzazione del relativo regime; b) conserva rilievo nel determinare, comunque, la matrice di riferimento per l'eventuale modifica che debba apportarsi in sede esecutiva.

3.5. Alla stregua di quanto esposto, la sentenza deve essere annullata laddove ha rimesso l'individuazione dell'ente e la correlata determinazione del tipo di percorso rieducativo nelle sue linee essenziali al momento della esecuzione della sentenza, senza provvedervi direttamente. Secondo quanto sopra indicato, comunque, la determinazione del percorso può avvenire per linee essenziali idonee a indicare gli aspetti rieducativi i quali devono essere attuati, eventualmente rifacendosi ad un ventaglio di percorsi preordinati messi a disposizione dagli enti esistenti nel settore.

4. Il ricorso deve essere, quindi, accolto limitatamente all'illustrato punto della subordinazione della pena sospesa a percorsi di recupero con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari; deve essere rigettato nel resto.

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: FEDERICO MARIA MERIGGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f64fbe436ef7630
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

5. Le determinazioni sulle spese richieste dalla parte civile devono essere rimesse al giudizio di rinvio.

6. La natura delle questioni trattate impone l'oscuramento di generalità e altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della pena sospesa a percorsi di recupero con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari; rigetta nel resto il ricorso del P.G.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm
Così deciso il 09/06/2026

Il Consigliere estensore	Il Presidente
FEDERICO MARIA MERIGGI	ROSA PEZZULLO

.

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: FEDERICO MARIA MERIGGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f64fbe436ef7630
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d